



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

**DELIBERA N.40 DEL 17 gennaio 2018**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da AB ANALITICA Srl – Procedura aperta per la fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di esami di biologia molecolare in real time PCR in Oncoematologia – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base d’asta: euro 500.000,00; S.A.: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi.

**PREC 302/17/F**

### **Il Consiglio**

**VISTA** l’istanza acquisita al prot. ANAC n. 0044781 del 24.3.2017, con la quale la società AB Analitica Srl contesta un illegittimo restringimento della concorrenza in quanto nell’unico lotto di gara sarebbero ricompresi alcuni reagenti soggetti a c.d. privativa industriale e la cui presenza, pertanto, non consente la partecipazione a tutti gli operatori economici in grado di fornire gli altri reagenti non soggetti ad alcuna privativa;

**CONSIDERATO** che trattasi di due reagenti su un totale di nove richiesti nell’ambito della fornitura oggetto di gara, e precisamente del parametro 1.4 “*NPM1 mut A quantitativo*” e del parametro 1.7 “*Carlreticulina screening*” (art. 1 del Capitolato), che, secondo l’istante, sarebbero oggetto di brevetto «*per lo sfruttamento del quale il titolare ha deciso di non concedere licenze d’uso a terzi*» e che «*solo il suo titolare, pertanto, è in grado di fornire un reagente in grado di svolgere queste determinazioni*»;

**VISTO** l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 21.9.2017;

**CONSIDERATA** la documentazione in atti e la memoria di replica della Stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che la Stazione appaltante, nelle proprie memorie controdeduttive, in relazione al reagente “*NPM1 mut A quantitativo*”, ha sostenuto che «*...il brevetto dell’azienda produttrice Trovagene, che ha una licenza esclusiva mondiale, è stato concesso in co-esclusiva per la produzione e la vendita alle Aziende Ipsogene S.A., Qiagen e all’Azienda Asuragene Inc.*»;

**CONSIDERATO** che, in relazione al parametro “*Carlreticulina screening*” la Stazione appaltante, già nei chiarimenti forniti agli operatori economici in data 14.3.2017, ha precisato che «*...trattasi di una richiesta aperta all’acquisizione anche di Kit in PCR. Si fa presente che il kit di “Carlreticulina screening” non è esclusivo di una unica ditta come riferito nella Nota Descrittiva*»



*Autorità Nazionale Anticorruzione*

*Presidente*

*presentata da AB Analitica, in quanto acquistato dalla Stazione appaltante [...] alla stessa AB Analitica con Numero Ordine 308 del 06/02/2017»;*

**RILEVATO** che, dalla documentazione di gara acquisita, risulta che alla selezione ha partecipato un solo operatore economico, che tuttavia non rientra nel pur ristretto novero di quelle società indicate dalla Stazione appaltante come licenziatarie del brevetto relativo al parametro “*NPM1 mut A quantitativo*”;

**RITENUTO** che, tale ultima circostanza – quand’anche sintomatica di eventuali, ulteriori anomalie concorrenziali, che tuttavia non sono oggetto del presente parere – sembra confutare la tesi sostenuta dall’odierno istante, ovvero che la presenza in un unico lotto di reagenti oggetto di diritti di privativa industriale e di reagenti soggetti al libero mercato consentirebbe la partecipazione alla gara dei soli operatori economici in possesso di una licenza per la produzione e commercializzazione del reagente più volte menzionato;

**RITENUTO** che neppure l’ulteriore parametro in contestazione (“*Carlreticulina screening*”) può costituire un elemento in grado di determinare una illegittima restrizione della concorrenza, essendo dimostrato *per tabulas* che la stessa società istante è risultata essere fornitrice del relativo kit alla medesima Stazione appaltante, tra l’altro in data di poco antecedente all’indizione della gara *de qua*;

**RITENUTO**, infine, che non appare meritevole di accoglimento la doglianza relativa all’asserita assenza di una motivazione per la mancata suddivisione in lotti come prescritto dall’art. 51, comma 1 del Codice, poiché questa risulta essere espressamente indicata nell’art. 1 del Capitolato,

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti delle questioni oggetto di valutazione, l’operato della Stazione appaltante conforme alla disciplina normativa di settore.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24 gennaio 2018

Il Segretario Valentina Angelucci